



REPUBBLICA ITALIANA

41/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60035** del registro di segreteria, proposto da

omissis, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ladogana Pierangelo Vladimiro, con Studio in Bari alla via Trevisani, n. 106, (c.f. LDGPNG65A09A149A p.e.c. ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it) giusta procura speciale alle liti su foglio separato allegato all'atto di appello;

- appellante-

nei confronti di

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dagli avvocati Carcavallo Lidia (c.f. CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Patteri Antonella (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Preden Sergio (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- appellato-

avverso

la sentenza n. 400/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia- depositata in data 11 maggio 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Scippa Serena, la relatrice Cons. Meniconi Beatrice, l'Avv. Guarnacci Giulio per delega dell'Avv. Ladogana per l'appellante. Nessuno è presente per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 400/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, ex militare appartenente alla Marina Militare, cessato dal servizio nel dicembre 2019, titolare di pensione liquidata con il sistema cd. misto -denegando l'invocato diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell'aliquota annua del 44

per cento, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092- avendo l'interessato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni (12 anni e 2 mesi).

Avverso la predetta sentenza, il *omissis* presentava appello, deducendo con un unico motivo di gravame la *“Contraddittorietà ed illogicità della motivazione, errore nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta”* per avere il primo giudice aderito ad una interpretazione restrittiva dei principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021, che andrebbe invece letta alla luce della successiva pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2021, con conseguente riconoscimento del beneficio pensionistico anche ai militari *under* 15 anni di servizio alla data del 31.12.1995. Concludeva dunque per la riforma della sentenza gravata e per la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento, e con adeguamento del rateo corrente, oltre ratei arretrati, accessori e spese legali di giudizio.

Si costituiva l'Inps che - ritenendo la sentenza gravata conforme alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021 di questa Corte, anche alla luce della sopravvenuta sentenza n. 12/2021 - chiedeva il rigetto del ricorso, con eventuale applicazione, rimessa alla valutazione di questa Corte, della minore aliquota del 2,44 per cento giustificata dall'ultima decisione anzidetta. All'odierna udienza la difesa dell'appellante insisteva nelle conclusioni in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La fattispecie all'esame del Collegio concerne l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale militare, titolare di pensione liquidata con il sistema "misto", ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio utili ai fini previdenziali e con un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

2. Occorre precisare che recentemente la materia di cui trattasi è stata presa in esame da due sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti la n. 1/2021/QM depositata in data 4 gennaio 2021 e la n. 12/2021/QM depositata in data 9 settembre 2021, che dopo aver chiarito la portata della normativa contenuta nella richiamata legge n. 335/1995 (con riferimento ai tre sistemi di calcolo per le pensioni dei dipendenti pubblici -totalmente retributivo; misto: ovvero in parte retributivo ed in parte contributivo; e totalmente contributivo- in considerazione della diversa anzianità di servizio posseduta dal dipendente alla data del 31 dicembre 1995) hanno distinto la disciplina applicabile ai trattamenti di quiescenza di cui al richiamato D.P.R. n. 1092/1973 del personale civile (art. 52) da quella, più favorevole, valevole per il personale militare (art. 54).

Con riferimento specifico all'aliquota applicabile alle pensioni dei militari elaborate con il sistema misto (anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 18 anni), con la prima delle citate pronunce, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità

utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%", ritenendo, nella seconda pronuncia, il principio valevole anche per i militari con anzianità inferiore per cui "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

3. Il Collegio, alla luce dei soprarichiamati principi di diritto, ritiene dunque che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", in favore del personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni (nel caso in esame 12 anni e 2 mesi), va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con un coefficiente annuale che va individuato nel 2,44 per cento.

4. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie parzialmente l'appello.

Per l'effetto deve dichiararsi il diritto del militare alla liquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato fino al 31 dicembre 1995.

In considerazione delle sopravvenute pronunce nomofilattiche e

dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di difesa possono essere integralmente compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c..

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da *omissis* ed iscritto al n. 60035 del registro di segreteria,

- accoglie parzialmente l'appello con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato dal *omissis* fino al 31 dicembre 1995.

- spese legali compensate;

- nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI